

**REALIZZAZIONE CAMPAGNA MARKETING PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SORRENTINO
CIG: 924910286B**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Con l'obiettivo di aumentare l'*awareness* del territorio sorrentino ed incentivare l'*incoming* turistico di alto profilo si richiede la realizzazione di una campagna di marketing per la promozione del territorio sorrentino della durata di due mesi, (indicativamente dal 1 agosto al 30 settembre 2022), improntata dall'utilizzo dei più moderni strumenti di marketing, con copertura nei seguenti paesi di riferimento: Italia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito.

Tale campagna dovrà essere condotta in tre modalità:

1. Campagna cd. *digital* in modalità *display* (annunci pubblicitari su rete di siti internet, sfruttando gli spazi pubblicitari a disposizione. La creatività richiesta realizzata allo scopo cd. *banner* consiste in un insieme di immagini, video e testi) che dovrà essere veicolata su primarie testate on line dedicate all'informazione. E' necessario pertanto individuare, per ogni paese summenzionato, la principale testata online (o le principali) per un numero di utenti unici.

Tale campagna deve avere una durata di 15 giorni ed erogare almeno 15.000.000 di visualizzazioni sul target turistico.

2. Pianificazione cd. *outdoor* su impianti di medio e maxi formato in alcune delle principali città italiane: Milano, Roma e Napoli, in modalità digitale, selezionando almeno n. 1 impianto per città, di ampia ed adeguata metratura.

In linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, si richiede la possibilità di pianificazione della campagna su supporti a zero emissioni.

3. E' richiesta inoltre un'attività cd. di *influencer marketing* basata su una presenza online con adeguati profili sui seguenti social: Facebook, Twitter e Instagram. In particolare, Instagram è stato individuato quale social network maggiormente strategico per il mercato di riferimento e sul quale focalizzare l'attività di Influencer Marketing

ART. 2 – OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Generare *brand awareness*;
- raggiungere e attirare un target internazionale;
- mostrare l'unicità del territorio sorrentino principalmente attraverso esperienze culturali ed enogastronomiche, non limitandosi alla sola bellezza paesaggistica (già nota);
- comunicare in maniera esaustiva ed impattante l'unicità del territorio sorrentino, affinché la permanenza media dei visitatori tenda a prolungarsi.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO

Ideare l'intera strategia a supporto della campagna (a titolo di esempio, non esaustivo: numero di pubblicazioni, tipologia, calendario pubblicazioni, *social ads*, etc.) ed il *concept* creativo.

In particolare, per quanto attiene all'attività di influencer marketing:

- definire il *brief* che verrà condiviso con i Content creator. Il *brief* dovrà riportare:

- messaggi da comunicare;
- *keywords*;
- *hashtag*

- Individuare e selezionare n. 4 Content Creator per i paesi oggetto dell'appalto. I Content Creator dovranno essere qualificati (si occupano di turismo e fotografia, dispongono di almeno 80.000,00 *follower*, realizzano contenuti di qualità e hanno *engagement rate* di rilievo).

- Contrattare, gestire ed organizzare i suddetti Content Creator individuati.
- Definire tutte le attività e le esperienze degli *influencer*, coinvolgendo associazioni e strutture ricettive del territorio.

Realizzare un documento di reportistica dettagliato finale su tutti gli *output* del progetto.

ART. 4 - DECORRENZA, DURATA E PROROGA

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula fino alla conclusione sino alla conclusione della campagna di promozione, per la durata di due mesi, indicativamente dal 1 luglio al 31 agosto a.c..

I servizi dovranno essere eseguiti seguendo lo specifico crono-programma presentato in sede di offerta tecnica.

Nel caso in cui le attività si concludano prima o sia necessario proseguirne la gestione sarà cura dell'aggiudicatario presentare una richiesta di conclusione anticipata o di proroga delle attività.

La stazione appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario di avviare quanto prima l'attività, anche nelle more della stipula del contratto.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.

La ditta aggiudicataria è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, di cui venisse richiesto il risarcimento alla Stazione Appaltante o a terzi, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro a assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà concluso e stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il contratto sarà stipulato nella forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le spese e tasse del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente, comprese quelle per la stipula dello stesso e tutti gli altri oneri eventualmente previsti dalle vigenti leggi in materia sono a carico della ditta affidataria.

ART. 7 - VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI – PENALE PER RITARDI

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio oltre il termine previsto nel contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale.

Le penali suddette sono trattenute sulla quota dovuta per il mese in corso e/o dalla cauzione.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1453 e segg. del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione stessa comporta, in particolare l'Amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale e affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Impresa aggiudicataria.

Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione del servizio si protragga oltre i 10 giorni naturali e consecutivi dai termini stabiliti, l'amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale e eventualmente affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno dell'impresa aggiudicataria.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in due tranches di pari importo, una a metà ed una a fine periodo di fornitura, verosimilmente 31 luglio e 31 agosto, previo completamento di tutte le attività previste nel periodo antecedente e descritte in una relazione analitica corredata degli output realizzati e previa presentazione di fattura elettronica vistata e controllata per regolarità dalla Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il pagamento altresì è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dalla certificazione DURC acquisita direttamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 9 - OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n.136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine, l'impresa dovrà accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti

La mancata ottemperanza al disposto normativo di cui all'art.3 della Legge 3 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- inadempimento totale, quale mancata realizzazione del servizio oggetto del contratto di appalto;
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio indicate agli artt. 1, 2 e 3 del presente capitolato e di quanto proposto nell'offerta tecnica;
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattualizzato;
- cessione parziale o totale del contratto;
- accertata esecuzione di parte dei servizi in subappalto non autorizzato;
- violazione dell'art. 3, L. 13 agosto 2010, n 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto in parte dei servizi da parte dell'aggiudicatario;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti previsti nel disciplinare;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'aggiudicatario per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Protocollo di legalità.

Nel caso in cui Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula a quest'ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante gli assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell'appaltatore, la stazione appaltante ha diritto ad incamerare la cauzione, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni, anche di immagine, eventualmente arrecati alla stazione appaltante.

La risoluzione di diritto espressa ex art. 1456 del Codice Civile dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all'altra parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricezione di quest'ultima dall'altra parte, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 - RECESSO

La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi alla ditta affidataria con posta elettronica certificata, nel caso di mutamenti di carattere organizzativo.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Ente stesso.

In caso di recesso, la ditta affidataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 12 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante.

ART. 13 -TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ai soli fini della presente procedura d'appalto si considerano responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016)

- a) il responsabile del procedimento in capo all'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) per il Soggetto aggiudicatario, in relazione alle rispettive competenze, il rappresentante legale del Soggetto aggiudicatario.

Ogni documento relativo all'esecuzione del capitolato tecnico è trattato nel rispetto del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 -FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torre Annunziata, rimanendo espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

La partecipazione al presente procedura di gara implica l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le norme contenute nel presente atto.